

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori CURTO, FLORINO, PEDRIZZI, PALOMBO, NOVI, MACERATINI, MONTELEONE, MEDURI, MULAS, CASTELLANI Carla, CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, CARUSO Antonino, RAGNO, PACE, CUSIMANO, SERVELLO, RECCIA, MAGGI, MAGNALBÒ, MANTICA, MORO, ANTOLINI, COLLA, BASINI, VALENTINO, BUCCIERO, DANIELI, DE MASI, PONTONE, MAGLIOCCHETTI, TURINI, BATTAGLIA E COZZOLINO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto contrabbando di tabacchi lavorati esteri

ONOREVOLI SENATORI. — È prassi consolidata far coincidere la nascita del fenomeno del contrabbando con l'avvento dell'occupazione alleata e quindi con l'attivazione e proliferazione del cosiddetto «mercato nero delle sigarette».

Se tutti gli osservatori concordano sul periodo storico che vide le prime forme embrionali di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, varia, complessa e a volte con-

traddittoria è stata l'analisi sulle conseguenze socio-economiche del fenomeno.

Per molto tempo, forse per troppo tempo, ci si è arrovellati intorno al quesito se il contrabbando di tabacchi lavorati esteri fosse da inserire all'interno delle fattispecie extralegali oppure nell'ambito di quelle criminali.

Intanto esso si inseriva nei gangli della società economica condizionandone forte-

mente le scelte, i livelli di attenzione, le priorità da affrontare, i progetti di sviluppo da determinare.

Eppure, da qualsiasi punto o prospettiva lo si analizzasse, il fenomeno non poteva non risultare devastante.

Condizionava le entrate fiscali, sicchè la perdita per l'Erario, ammontante a ben 3.500 lire per pacchetto di sigarette (di cui 800 lire per IVA e 2.700 lire per imposte di consumo e accise), diveniva non solo onerosissima, ma lievitava al ritmo di una vera e propria progressione geometrica: 120 miliardi nel 1989; 243 miliardi nel 1992; ben 1.200 miliardi nel 1996.

Condizionava l'azione di contrasto ai fenomeni criminosi in quanto si accompagnava ad una concezione ingenua, romantica e superata del fenomeno visto per troppo tempo come strumento correttivo e riequilibratore delle carenze occupazionali e quindi addirittura come segmento importante di un certo ordine sociale.

Adirittura in alcuni momenti è apparso, o è stato fatto apparire, nelle vesti di autentico baluardo contro forme criminose gravissime quali la droga, la prostituzione, il traffico d'armi.

Questo incredibile difetto d'analisi ha fatto sì che in maniera subdola, ma sempre più penetrante, il contrabbando divenisse il cavallo di Troia attraverso il quale la criminalità organizzata poté acquisire una delle sue peculiarità principali: il controllo del territorio e l'inserimento nel circuito criminale internazionale. Oggi infatti le organizzazioni dedite al contrabbando costituiscono una vera e propria multinazionale che ha affinato le proprie tecniche mediante una vera e propria polverizzazione dei vari passaggi finalizzati all'obiettivo di giungere al mercato clandestino finale.

Tutto ciò comporta una serie di collegamenti ad ampio raggio, indispensabili allorché si utilizzano, come ormai costantemente avviene, più rotte e più scali.

Molti di essi non costituiscono assolutamente una sorpresa: è notorio il flusso con-

tinuo di tabacchi lavorati esteri provenienti da Cipro, Tunisia e Montenegro.

Sorprende invece, ed inquieta, il ruolo svolto e la funzione esercitata al riguardo dal territorio svizzero.

Buchs, Basilea, St. Margrethen, costituiscono il vero e proprio trampolino di lancio del contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

È lecito domandarsi perchè proprio queste città, e perchè proprio in Svizzera?

Certamente sì, poichè queste potrebbero essere le prime domande di una lunga serie rispetto ad un fenomeno mai adeguatamente approfondito, mai opportunamente studiato, quasi sempre mal valutato.

Oggi ci si ritrova pertanto a dover fronteggiare con grande disagio il salto di qualità del contrabbando, forte di enormi risorse finanziarie, di strumenti tecnologici avanzatissimi, di mezzi di trasporto, sia su acqua che su gomma, assolutamente innovativi rispetto a quelli obsoleti in possesso delle forze dell'ordine.

Bisogna recuperare il tempo perduto e analizzare puntualmente il fenomeno, oggi concentrato soprattutto su tre punti focali: Brindisi, Napoli e Bari.

Sarà opportuno approfondire i collegamenti del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri; soprattutto con la camorra e la sacra corona unita; il ruolo delle multinazionali della produzione e commercializzazione dei tabacchi lavorati esteri; la funzione dei «colletti bianchi»; i modi e i settori di utilizzo di tali illecite risorse; i fruitori finali, e apparentemente legali, degli enormi guadagni legati al contrabbando; le eventuali coperture istituzionali; i condizionamenti sulle attività economiche lecite, nonchè i supporti operativi e di scala di cui dispone (aziende costruttrici dei potentissimi scafi, dei sofisticati sistemi d'intercettazione e disturbo delle comunicazioni, anche criptografiche, delle forze di polizia, aziende esperte nella blindatura degli automezzi e nella predisposizione di veri e propri rostri).

Nello specifico, la presente proposta d'inchiesta parlamentare individua, all'articolo 1, i compiti della Commissione e gli obiettivi che la stessa intende raggiungere non solo attraverso un'analisi comparativa del fenomeno, ma anche mediante la individuazione dei comparti economici e sociali di fatto beneficiari dell'utilizzo delle ingenti risorse economiche derivanti dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

All'articolo 2 sono indicate le modalità di nomina dei componenti della Commissione, nonché le modalità di nomina del Presidente della stessa.

All'articolo 3 vengono fissati i criteri da adottare per audizioni e testimonianze.

All'articolo 4 sono previste le procedure relative alla richiesta di atti e documenti.

L'articolo 5 sancisce il segreto per tutti gli atti e documenti per i quali la Commissione o la legge l'abbiano prevista.

All'articolo 6 viene trattata la organizzazione interna alla Commissione.

All'articolo 7 viene indicata la durata presunta della Commissione.

Onorevoli colleghi, non è più possibile pensare al contrabbando di tabacchi lavorati esteri con un approccio romantico come purtroppo molto spesso è accaduto nel passato.

Esso rappresenta invece una delle fattispecie più preoccupanti a causa delle distorsioni che genera nell'economia, per il consenso sociale che ancora detiene, per la progressiva e capillare infestazione criminale di vasti strati della società, per le alleanze anche internazionali che ne contraddistinguono i vari segmenti di attività: smercio, approvvigionamento capitali illeciti, loro impiego in altre e differenti fattispecie criminose quali il riciclaggio nei settori degli stupefacenti, del traffico delle armi e delle finanziarie.

Si appalesa quindi come opportuna un'approvazione quanto più rapida possibile della proposta d'inchiesta parlamentare in guisa da fornire agli organismi competenti materiale atto alla individuazione delle più efficaci azioni di contrasto al fenomeno.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, presso il Senato, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del cosiddetto contrabbando di tabacchi lavorati esteri, col compito di:

a) analizzare e verificare la natura e le caratteristiche del fenomeno relativo al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

b) analizzarne e verificarne le dimensioni, sia sotto l'aspetto economico che sociale e criminale;

c) individuare, nello specifico, i comparti economici e sociali beneficiari delle ingenti risorse economiche derivanti dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri, con particolare riferimento agli eventuali coinvolgimenti nella economia legale, nonché della economia legale;

d) il ruolo e la funzione svolta dalle multinazionali della produzione e commercializzazione di tabacchi lavorati esteri;

e) verificare l'adeguatezza della normativa vigente, individuando e proponendo le più opportune iniziative di carattere legislativo e amministrativo, al fine di consentire allo Stato, nel quadro di una cooperazione e di un coordinamento anche internazionale, una strategia di contrasto con l'obiettivo di stroncare il fenomeno.

Art. 2.

*(Composizione e Presidenza
della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti Senatori, oltre il Presidente, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari,

comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in Gruppo presso il Senato;

2. Il Presidente del Senato nomina il Presidente della Commissione, al di fuori dei componenti la Commissione stessa, tra i membri del Senato e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

Art. 4.

(Richiesta di atti e di documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'Autorità giudiziaria per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'Autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui all'articolo 326 del codice penale si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente;

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

3. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato;

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 7.

(Durata)

1. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento, salvo eventuali proroghe.

2. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Senato una relazione scritta, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati.

